

di Daria Perrone  
dottoranda di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”  
presso l’Università di Pisa

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 145/2010 (G. U. 28/04/2010)**

*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Composizione delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap - Prevista possibilità di nominare presidenti delle dette commissioni anche medici in possesso di specializzazioni equivalenti a Medicina Legale, nonché di sostituire il componente in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro con medici in possesso di specializzazioni equivalenti - Denunciata irragionevolezza e asserito contrasto con la normativa statale di riferimento - Sopravvenuta modificazione della disciplina impugnata - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.*

**Atti oggetto del giudizio:**

Art. 20, 2° co., l. reg. Basilicata 30.01.2007 n. 1

**Parametri costituzionali:**

Art. 3 Cost.

Art. 117, 3° co., Cost.

- (1) Nel caso in cui, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata venga modificata, eliminando il profilo censurato dal rimettente, è disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente perché operi una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.**

\*\*\*\*\*

Con l’ordinanza 145/2010, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 20, 2° co., l. reg. Basilicata 30.01.2007, n. 1 (“*disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007*”), nella parte in cui, ai fini della composizione delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap, ha previsto che possono essere nominati presidenti di tali commissioni mediche anche i medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a medicina legale e che il componente in possesso della specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche da medici in possesso di specializzazioni “equivalenti” a medicina del lavoro.

Il tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 117, 3° co., Cost. Per la precisione, il collegio rimettente ha ritenuto, innanzitutto, che la disciplina regionale censurata violasse l’art. 117, 3° co., Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute in base al quale le commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap devono essere “*composte*

da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti di medicina del lavoro” (art. 1, 2°co., l. 15.10.1990, n. 295). In secondo luogo, secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che “*sussistono [...] idonee ragioni per differenziare la posizione dei dirigenti medici, specializzati in medicina legale e in medicina del lavoro, rispetto ai medici, specializzati in una disciplina considerata dal decreto ministeriale del 31.1.1998 equipollente o affine soltanto con riferimento ai requisiti di ammissione per la partecipazione ai concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario [...], tenuto conto della diversità dei predetti titoli di specializzazioni e dei diversi corsi di studi per conseguir[li]*”.

Investita della questione, la Corte ha rilevato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall’art. 25 l. reg. Basilicata 7.08.2009, n. 27 (“*assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011*”), che ha in particolare eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo alla possibilità di ricorrere a figure professionali equivalenti a quelle specificamente indicate dalla disciplina statale ed ha altresì disposto il rinnovo delle Commissioni, sulla base della nuova disciplina relativa alla loro composizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale. Sulla base di tale considerazione, la Consulta ha ordinato, quindi, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata perché operi una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione<sup>1</sup>. Risulta interessante notare come l’ordinanza in esame si collochi nel solco della tradizione della giurisprudenza costituzionale in merito, relativa alle decisioni di restituzioni degli atti ai giudici *a quibus*, quale categoria di provvedimenti di origine essenzialmente giurisprudenziale, che infatti non trova origine e giustificazione in una specifica disposizione normativa<sup>2</sup>. Infatti, grazie all’uso di tali tipi di pronunce, la Corte sembra preferire, nel caso di modifiche legislative o *ius superveniens*, non entrare nel merito della singola questione, evitando di verificare la natura “sostanziale” o meramente “formale” della modifica normativa con riguardo alla specifica questione di costituzionalità sollevata, lasciando piuttosto al giudice rimettente l’analisi sul grado di incidenza della riforma sulla questione. Questo tipo di pronunce, efficacemente definite da Antonio Ruggeri “*a scatto automatico*”, permettono, da un lato, alla Corte di “liberarsi” rapidamente delle questioni pendenti e, dall’altro lato, contribuiscono ad instaurare un felice rapporto tra giudici e Corte, improntato ai canoni della collaborazione. In questo senso, infatti, la Corte preferisce lasciare ai giudici la valutazione sulla “nuova” rilevanza e fondatezza della questione, senza sostituirsi a loro in questo delicato giudizio proprio dell’ordinanza di rimessione ed evitando improprie intromissioni.

Vale, infine, la pena di ricordare che, a prescindere dalla decisione processuale, la Corte non ha comunque evitato di accennare, in motivazione, ai dubbi sull’ammissibilità della questione per difetto di rilevanza, connessi alla circostanza per cui la disposizione censurata consente il ricorso ai medici in servizio con specializzazione equivalente soltanto in assenza di

---

<sup>1</sup> La prassi della restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza nell’ipotesi di una modificazione dell’assetto normativo in rilievo costituisce un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale. In questo senso, si vedano, *ex multis*, C. cost. ord. n. n. 38/2010 (per abrogazione della disposizione impugnata) e ord. n. 12/2010 (per dichiarazione di incostituzionalità di una parte della disposizione censurata).

<sup>2</sup> V. MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 125 ss.

medici in servizio con la specifica specializzazione indicata dalla norma statale.

**Daria Perrone**